

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A., IRETI S.P.A. – IREN Acqua Piacenza Srl PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI BENI E LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Premesso quanto segue:

1. l'art.3 bis del D.lgs. 138/2011 ha previsto che *“a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo stessi, entro il termine del 30 giugno 2012[...]*”;

2. in ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia- Romagna ha provveduto, con L.R. n. 23/2011:

a) a individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;

b) a istituire, con decorrenza 01/01/2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (d'ora in poi ATERSIR o Agenzia), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi SII) e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e pertanto anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;

c) a determinare gli organi dell'Agenzia, tra i quali i Consigli Locali e il Consiglio d'Ambito, assegnando: ai primi, la funzione di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; al secondo, l'approvazione del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;

3. in data 20/12/2004 veniva sottoscritta la Convenzione con cui l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Piacenza (ATO-PC ora confluita in ATERSIR) ha affidato a Tesa Piacenza S.p.A., successivamente Enia S.p.A., poi Iren Emilia S.p.A. e da ultimo Ireti S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. f) della L. n. 36/1994, ai sensi dell'art. 10 comma 3 e dall'art. 4 L.R. 25/1999, ed in particolare i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura, depurazione delle acque reflue nel territorio dei comuni di Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro, Cerignale, Coli, Cortebrughatella, Farini, Ferriere, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Gropparello, Lugagnano, Monticelli, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova, Zerba, Ziano; nonché del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue nel comune di Cortemaggiore; affidamento con scadenza al 19/12/2011;

4. a seguito di operazioni societarie succedutesi nel tempo, nei servizi già affidati a Tesa Piacenza S.p.A. con la convenzione richiamata, subentrava come concessionario Iren Emilia S.p.A. con passaggio delle attività di gestione alla società di primo livello “Iren Acqua Gas S.p.A.”, soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A., per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Piacenza;

5. con efficacia dal 01/01/2016, Iren Acqua Gas S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione con Iren Emilia S.p.A. e altre società del gruppo, modificava la denominazione in Ireti S.p.A.;

6. Piacenza Infrastrutture S.p.A. è società, a controllo pubblico, proprietaria dei beni strumentali alla gestione del SII ubicati nel territorio del Comune di Piacenza, costituita il 16/02/2005 a seguito di scorporo, in ottemperanza all'allora vigente art. 35 L.488/2001, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali afferenti al SII dalla società Tesa Piacenza S.p.A.;

7. contestualmente all'operazione di scorporo, veniva stipulato un contratto per la concessione d'uso mediante affitto degli asset afferenti al SII tra Piacenza Infrastrutture S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A. Il contratto, trasferito ai successivi gestori del servizio, prevedeva:

- l'obbligo, in capo alla società degli asset, di mettere a disposizione del gestore del SII le reti, gli impianti e le dotazioni afferenti al SII;
- l'obbligo in capo al gestore del SII di corrispondere un canone annuo (€ 1.142.000) alla società degli asset a fronte della concessione d'uso dei suddetti cespiti;
- l'accantonamento annuale da parte del gestore del SII di una somma, finalizzata al ripristino di beni di terzi, calcolata applicando le aliquote economico-tecniche di deperimento, rappresentante il minor valore dei beni conseguente all'utilizzo degli stessi.

Tale accantonamento ha alimentato annualmente uno specifico fondo detto Fondo Ripristino Beni di Terzi (FRBT).

8. la gestione del SII nella Provincia di Piacenza condotta dal gestore Ireti S.p.A. in base alla Convenzione firmata il 20/12/2004 è scaduta il 31/12/2011;

9. l'art.147, comma 2 bis D.lgs. n. 152/2006 prevede, quando l'ambito territoriale ottimale del SII consista nell'intero territorio regionale, la possibilità di affidamento ad un gestore unico in ambiti non inferiori ai territori provinciali o delle città metropolitane;

10. l'art. 3-bis, comma 1-bis D.L. n. 138/2011 (oggi in parte sostituito ed integrato in senso confermativo dal D.lgs. 201/2022) prevedeva la competenza enti di governo d'ambito (per la Regione Emilia-Romagna ATERSIR) a procedere all'affidamento, mediante la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012, dando conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità di servizio;

11. la relazione di cui al punto precedente doveva inoltre comprendere un Piano Economico- Finanziario, contenente anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;

12. con deliberazione n. 40 del 25/09/2015 il Consiglio d'Ambito deliberava di dare formalmente avvio alla procedura di gara per l'affidamento al gestore unico del SII nel territorio provinciale di Piacenza, con riserva di stabilire la data di subentro del gestore unico del SII nell'erogazione del servizio di acquedotto nel territorio del Comune di Cortemaggiore;

13. con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 10 del 10/03/2016 si è prendeva atto:

- dell'avvenuta stipula il 03/02/2016 del testo dell'Accordo previsto dalla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 49/2015 e approvato con deliberazione n. 7/2016, per la cessazione della concessione del servizio di acquedotto nel Comune di Cortemaggiore (PC) da parte del gestore Società Acque Potabili S.p.A. (di seguito SAP S.p.A.) a decorrere dalla stessa data;
- che il gestore unico del SII individuato con procedura di gara avviata con C.A.M.B. n.40/2015 avrebbe dovuto subentrare da subito nell'erogazione del servizio di acquedotto nel territorio del Comune di Cortemaggiore a SAP S.p.A. che, nelle more della procedura di gara e fino al concreto subentro del nuovo gestore, avrebbe

dovuto proseguire nello svolgimento del servizio, assicurandone la continuità, secondo i termini dell'originaria convenzione di affidamento;

14. con decorrenza 01/01/2017, a seguito di un processo di riassetto societario SAP S.p.A. cedeva il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione del servizio di acquedotto nel Comune di Cortemaggiore alla società IRETI S.p.A. pertanto quest'ultima, subentrava nella gestione del servizio di acquedotto del Comune di Cortemaggiore;

15. con Deliberazione n. 2 del 31/01/2018 Consiglio d'Ambito disponeva la revoca degli atti di gara della Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi dell'art. 7, c. 5, lettera f) della L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e 149-bis del D.lgs. 152/2006 (CIG: 66633702E0), e la predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio mediante procedura aperta e dando mandato alla struttura tecnica dell'Agenzia di svolgere il procedimento di aggiornamento dell'elenco dei beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato nel bacino di Piacenza e del relativo valore residuo da riconoscere al gestore uscente ai fini del nuovo affidamento precedentemente definito con Determinazione 155 del 23/11/2015;

16. ATERSIR, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 47/2021 del 26/07/2021 dava mandato agli uffici tecnici per la redazione degli atti della procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII per la provincia di Piacenza, inserendo il VRD aggiornato con determinazione 154/2021 e allegando specifica documentazione tecnica corrispondente all'attuale stato di fatto del servizio posto a base di gara;

17 con nota agli atti prot. 3517 del 09/04/2021 Piacenza Infrastrutture formalizzava la propria disponibilità al finanziamento di infrastrutture relative al SII nel territorio del Comune di Piacenza;

18. in vista del nuovo affidamento con deliberazione n. 47 del 26/07/2021 il Consiglio d'Ambito approvava l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 33 del 13/07/2015. L'aggiornamento contiene il programma degli investimenti 2014-2040, e prevede, in coerenza con il vigente quadro normativo e tariffario, il finanziamento da parte delle società patrimoniali di nuove opere da realizzare; la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 33 del 13/07/2015 di cui sopra precisava altresì che i corrispettivi per l'utilizzo dei beni di terzi venissero rideterminati in coerenza con le disposizioni normative e tariffarie in vigore al momento della predisposizione degli atti relativi all'affidamento;

19. in data 5 aprile 2022 ATERSIR pubblicava il Bando di gara "Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) per la provincia di Piacenza - CUP: D11D15000020005 - CIG 9142713571" relativo all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Piacenza, tra cui lo "Schema di Convenzione tra ATERSIR e Piacenza Infrastrutture e il Gestore del SII" allegato al Disciplinare Tecnico e in data 22 marzo 2024 provvedeva all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore di IRETI S.p.A. con avvio programmato della nuova gestione a far data dal 01/01/2025;

20. l'aggiudicataria IRETI S.p.A., in esecuzione delle previsioni del bando di gara, ha costituito in data 20/06/2024 la società IREN Acqua Piacenza S.r.l., (di seguito indicato anche come Gestore Subentrante o Gestore), società territoriale a cui conferire beni, assets e risorse (con efficacia dal 01/01/2025) mediante atto di scissione parziale con scorporo del ramo d'azienda del "Servizio idrico integrato di Piacenza" di IRETI S.p.A.;

21. in data 19 dicembre 2024 è stata stipulata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del bacino di Piacenza fra ATERSIR e Iren Acqua Piacenza (**Convenzione di Gestione**);

22. il Bando di gara prevedeva, all'avvio del nuovo affidamento, la cessazione del previgente Contratto di Affitto in essere dal 2005 tra il gestore uscente IRETI S.p.A., e Piacenza Infrastrutture, con la conseguente liquidazione da parte del gestore uscente a Piacenza Infrastrutture del Fondo FRBT maturato a tale data, ed il rientro di Piacenza Infrastrutture nella piena disponibilità dei beni oggetto del suddetto contratto. A

fronte di tali operazioni si prevedeva che Piacenza Infrastrutture S.p.A. avrebbe esposto nel proprio conto economico l'ammortamento dei beni di proprietà oggetto del previgente Contratto di Affitto;

23. il Bando di gara prevedeva inoltre da parte di Piacenza Infrastrutture S.p.A. la messa a disposizione del Gestore Subentrante dei beni del previgente Contratto di Affitto a fronte del riconoscimento in tariffa, tramite la componente Altri Corrispettivi, di un canone determinato in misura corrispondente alla somma dell'ammortamento contabile, della quota interessi del mutuo ancora in corso e di un'ulteriore componente per la copertura dei costi di gestione limitatamente ai primi anni di affidamento;

24. il Bando di gara prevedeva infine l'impegno da parte della Società Patrimoniale a reinvestire in arco piano la liquidità derivante dal pagamento del FRBT per il finanziamento di alcuni interventi previsti nel Piano degli Interventi (PDI) con acquisizione in proprietà delle opere finanziate e riconoscimento in tariffa, tramite la componente "Delta Cuit Capex", di un corrispettivo pari alla somma dei rispettivi ammortamenti, oneri fiscali e finanziari regolatori per i cespiti entrati in esercizio ed iscritti nel libro cespiti della società, valorizzati secondo i criteri esposti nell'Allegato D ( Piano Economico Finanziario) del Piano d'Ambito nel rispetto della disciplina regolatoria ARERA prevista per tale componente tariffaria;

25. la normativa successiva all'emissione del bando di gara e segnatamente l'art. 21 comma 5 D.lgs. 201/2022 ha confermato la legittimità delle società patrimoniali dedicate ai Servizi Pubblici Locali, ivi incluso il SII, precisando che *gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali.*

26. in materia di SII l'attribuzione della proprietà dei beni strumentali del servizio alle società patrimoniali compete agli EGATO, e dunque per l'Emilia-Romagna ad ATERSIR, in quanto forme associative nell'ambito delle quali per legge i Comuni esercitano le funzioni inerenti al SII;

27. gli investimenti di nuove opere funzionali al SII e su beni di proprietà di Piacenza Infrastrutture S.p.A., entrambi oggetto di finanziamento da parte della società stessa, saranno realizzati dal gestore del Servizio Idrico Integrato e trasferiti, per SAL di avanzamento, alla società patrimoniale la quale, a seguito dell'apposita deliberazione assunta da ATERSIR in merito al conferimento di tali opere e beni alla società patrimoniale, provvederà all'iscrizione nel proprio libro cespiti;

28. ATERSIR, Piacenza Infrastrutture S.p.A. ed il Gestore Subentrante, con spirito di mutua collaborazione, ritengono opportuno sottoscrivere uno strumento convenzionale che regoli il rapporto tra l'Agenzia, la Società patrimoniale e il Gestore, in particolare in relazione:

- alla concessione in uso dei beni di proprietà delle società patrimoniali per la gestione del SII;
- ai canoni dovuti alla patrimoniale per l'utilizzo dei suoi beni e finalizzati al recupero dei costi di capitale per investimenti ante 2005 e per quelli realizzati e finanziati dalla società patrimoniale a partire dal 2025;
- al finanziamento di nuovi investimenti, alle condizioni previste da ARERA, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai suddetti canoni e dall'incasso del fondo di ripristino beni di terzi.

**Tutto ciò premesso, le parti**

**ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti** (di seguito **Atersir**) con sede in Bologna via Cairoli 8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, nella persona dell'Ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con

deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 81 del 20/12/2021, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di Atersir

**Piacenza Infrastrutture S.p.A.** (di seguito Piacenza Infrastrutture), con sede legale in Piacenza, Piazzetta Mercanti n.2, P.IVA 01429460338 in persona del Dott. Paolo Bianchi, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 23/04/2025, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

**IRETI S.p.A.** – aggiudicataria della Gara, con sede legale in Genova, Via Piacenza, 54, P.IVA 01791490343-Gruppo IVA 02863660359, in persona dell'Ing. Fabio Giuseppini, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

**IREN Acqua Piacenza Srl** con sede legale in Piacenza, Strada Borgoforte 22, P.IVA 01891040337, costituita in data 20/06/2024, società operativa alla quale dal 1° gennaio 2025 sarà affidata la Gestione del SII, in persona dell'ing. Ferretti Federico, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene munito dei necessari poteri, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

**convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1. Oggetto della Convenzione**

1.1 Le premesse sono parti integranti della presente Convenzione e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con la presente Convenzione.

1.2 Con la presente convenzione, Piacenza Infrastrutture si obbliga a mettere a disposizione del Gestore del SII, di cui alla procedura di affidamento meglio descritta ai punti 12 e seguenti delle premesse:

- a. i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di sua proprietà (o comunque dalla stessa detenuti) oggetto del previgente Contratto di Affitto di cui in premessa, come elencati in Allegato A, strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato, dietro pagamento di un canone come previsto all'art.7 della presente convenzione;
- b. i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di sua proprietà, che saranno realizzati dal Gestore nel periodo di vigenza della Convenzione di Gestione, tramite il finanziamento di Piacenza Infrastrutture S.p.A., come previsto all'art.5.

1.3 L'Agenzia determina, nelle more dell'approvazione di ARERA, i canoni che il Gestore, soggetto incaricato della gestione del Servizio Idrico Integrato, corrisponderà a fronte di quanto riportato in via previsionale nell'allegato B.

1.4 Piacenza Infrastrutture si impegna a finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al SII nel territorio del Comune di Piacenza utilizzando risorse provenienti dal canone e dal fondo di ripristino beni di terzi riferito alla gestione precedente. L'utilizzo delle risorse provenienti dal canone avverrà secondo modalità che verranno concordate congiuntamente per ogni investimento o alternativamente per ogni annualità, e che necessiteranno del preventivo assenso di Piacenza Infrastrutture S.p.A.

1.5 Piacenza Infrastrutture si impegna a finanziare nuovi investimenti infrastrutturali funzionali al SII relativi al territorio del Comune di Piacenza e gli interventi di manutenzione straordinaria dei beni ubicati in tale Comune di proprietà di Piacenza Infrastrutture, così come specificati nell'Allegato A).

## **Art.2. Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, scadenza alla data di scadenza della Convenzione di Gestione relativa al SII del bacino locale di Piacenza, di cui alla procedura di affidamento indicata ai punti 12 e successivi delle premesse, prevista per il 31/12/2040, ovvero fino alla diversa data di cessazione dell'efficacia della medesima e comunque fino al subentro di un nuovo gestore a seguito della stipula di una nuova convenzione.

## **Art.3. Poteri e funzioni dell'Agenzia**

All'Agenzia spettano nei confronti di Piacenza Infrastrutture tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le parti intendono riportarsi.

L'Agenzia, inoltre:

- a. esercita le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e pertanto anche della messa in disponibilità del gestore dei beni funzionali alla produzione del SII;
- b. pianifica gli investimenti per il miglioramento o l'estensione delle dotazioni patrimoniali, ponendo a carico del gestore del servizio tutti gli oneri finanziari relativi, inclusi quelli di capitale; in particolare disciplina gli investimenti finanziati dalla società patrimoniale con specifici accordi attuativi, in coerenza con quanto stabilito dal vigente accordo quadro e dalla disciplina regolatoria ARERA;
- c. controlla l'attività del Gestore in relazione alla gestione del servizio idrico integrato e alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali, compresi quelli finanziati dalla società patrimoniale, verifica il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale e il rispetto dei livelli di servizio, e definisce tutte le attività necessarie per la puntuale attuazione del Piano d'Ambito;
- d. valuta l'andamento economico finanziario della gestione, eventualmente mettendo in atto i rimedi previsti dalla Regolazione per garantirne l'equilibrio economico finanziario, predispone le manovre tariffarie in applicazione della metodologia ARERA;
- e. in particolare, regola - nel rispetto della disciplina Arera - la partecipazione di soggetti terzi proprietari di beni o finanziatori di investimenti (ad esempio le società patrimoniali) nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

## **Art.4. Dotazione del Gestore del SII**

4.1 Piacenza Infrastrutture mette a disposizione del Gestore i beni strumentali al SII, identificati nell'allegato A, il quale assume valore di stato di consistenza per tutti gli effetti di legge. Ne consegue che tutti i contratti di affitto attualmente in essere, relativi ai beni strumentali identificati nell'allegato A, decadono con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione per l'affidamento della gestione risultante dalle procedure di cui ai punti 12 e ss. delle premesse.

4.2 Piacenza Infrastrutture metterà inoltre a disposizione del Gestore i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali strumentali al SII, realizzati dal Gestore nel periodo di vigenza della Convenzione di Gestione, di cui all'articolo 1.2 lettera b) e successivo art.5.

## **Art.5. Nuovi investimenti**

Piacenza Infrastrutture si impegna a finanziare investimenti infrastrutturali funzionali al SII del territorio del Comune di Piacenza utilizzando risorse provenienti dal canone di cui all'art. 8, secondo le modalità già in

precedenza evidenziate, e dal fondo di ripristino beni di terzi. I beni realizzati tramite tali investimenti sono acquisiti in proprietà dalla società patrimoniale, a seguito dell'apposita deliberazione assunta da ATERSIR di approvazione della presente Convenzione. Successivamente al trasferimento del Fondo di ripristino, Piacenza Infrastrutture si impegna a finanziare la realizzazione di opere per un importo medio annuale 1.295.431 € fino al 2040, con un'uscita massima annuale pari ad euro 1.700.000.

Per le modalità operative relative agli investimenti, quali ad esempio l'individuazione delle opere, delle rendicontazioni, delle modalità di pagamento, ecc, le parti faranno riferimento a quanto stabilito nel regolamento redatto dal Consiglio d'Ambito in data 28 novembre 2022.

#### **Art.6. Utilizzo di beni**

Il Gestore gestirà il SII utilizzando i beni oggetto di affidamento e gli ulteriori beni finanziati con le modalità di cui alla presente Convenzione, in conformità con le disposizioni della Convenzione di Gestione.

#### **Art.7. Aggiornamento dell'elenco dei beni**

L'elenco dei beni di proprietà di Piacenza Infrastrutture nella disponibilità del Gestore, allegati alla presente Convenzione, sarà aggiornato alla scadenza della gestione, al momento della presa in carico del SII da parte del nuovo Gestore, con l'aggiunta dei beni realizzati successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto, finanziati dalla Società Patrimoniale ed entrati nella proprietà della stessa ai sensi dell'art. 5.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire la corretta predisposizione tariffaria, ATERSIR ha la facoltà di richiedere che l'aggiornamento dell'elenco dei beni sia predisposto anche prima che si verifichi la scadenza della gestione.

Resta inteso che Piacenza infrastrutture si obbliga sin d'ora a mettere a disposizione per lo svolgimento del SII da parte del Gestore, le reti e gli impianti realizzati dopo la data di sottoscrizione della presente convenzione nel momento in cui il singolo intervento sarà realizzato e collaudato.

#### **Art.8. Canone**

8.1 Per i beni di cui all'Allegato A, a Piacenza Infrastrutture S.p.A. è corrisposto un canone determinato in misura corrispondente alla somma del relativo ammortamento contabile e della quota interessi del mutuo ancora in corso. L'importo di tale canone è riconosciuto in tariffa tramite la componente Altri Corrispettivi (AC) e il relativo sviluppo previsionale è riportato nell'allegato B.

8.2 Per i beni di cui all'articolo 1.2 lettera b e art.5, il canone annuale a favore di Piacenza Infrastrutture è definito in misura corrispondente alla somma delle componenti tariffarie ammortamenti, oneri fiscali e finanziari di cui al MTI-4 e ss.mm.ii, calcolate in base ai cespiti finanziati, entrati in esercizio ed iscritti nel libro cespiti della Società, valorizzati nelle immobilizzazioni di terzi. In particolare, al fine di giustificarne la convenienza economica in termini di impatto in tariffa, è applicata una decurtazione alle componenti regolatorie degli oneri finanziari e fiscali, assentita da Piacenza Infrastrutture e così quantificata:

- a) nel periodo 2028-2030, a valere sui finanziamenti degli investimenti realizzati nel triennio 2026-2028, pari al 20% dell'onere fiscale standard (OFisc);
- b) dal 2031 a valere sui finanziamenti degli investimenti realizzati dal 2029, pari 50% dell'onere fiscale standard (OFisc) e alla rinuncia a un punto percentuale (1%) dei parametri per il calcolo dell'onere finanziario (OF);

Tale riduzione delle componenti regolatorie degli oneri finanziari e fiscali potranno essere riviste sulla base delle modifiche del metodo tariffario ratione temporis vigente.

8.3 Ai fini tariffari, il canone di cui all'articolo 8.2, confluisce nella componente DeltaCUIT Capex calcolata come costo di capitale dei beni entrati in esercizio/capitalizzati ed iscritti a libro cespite della Società nell'anno n-2. In particolare, nel valore delle immobilizzazioni da considerare per il calcolo del canone, non possono essere valorizzate le immobilizzazioni in corso (LIC), come previsto dalla disciplina regolatoria ARERA. Gli importi dell'Allegato B, rimodulati in relazione all'annualità di decorrenza del nuovo affidamento ed alla durata del medesimo, sono da considerarsi indicativi in quanto relativi ai parametri di calcolo soggetti all'aggiornamento periodico del Metodo Tariffario Idrico nonché all'effettiva capitalizzazione degli investimenti previsti.

8.4 L'entità dei corrispettivi che Piacenza Infrastrutture è autorizzata a fatturare al Gestore è periodicamente definita da ATERSIR, in base ai dati di consuntivo - inerenti ai bilanci approvati - come rendicontati da Piacenza Infrastrutture.

#### **Art.9. Termini di pagamento del canone**

9.1 Il canone di cui all'art. 8.1 verrà corrisposto a Piacenza Infrastrutture direttamente dal Gestore, venendo a ciò specificatamente delegato con la convenzione di gestione del SII, in due rate semestrali: la prima fattura sarà emessa in data 01.07.2026 ed avrà per oggetto le competenze spettanti dal presente accordo, con decorrenza dal 01.01.2026 sino al 30.06.2026, mentre la seconda fattura sarà emessa il 02.01.2027, avente per oggetto le competenze spettanti dal 01.07.2026 sino al 31.12.2026. Entrambe le fatture dovranno essere liquidate entro 30 gg data fattura. Le fatture degli anni successivi saranno emesse in data 1/07 e 2/01 con liquidazione entro 30 gg data fattura. Il pagamento entro tali termini temporali è da ritenersi tassativo, stante la coincidenza con le date di addebito del mutuo bancario intestato a Piacenza Infrastrutture. Il mancato rispetto, anche minimo, di tale termine comporterà diritto al risarcimento del danno.

9.2 Il canone di cui all'art. 8.2 verrà corrisposto a Piacenza Infrastrutture direttamente dal Gestore, venendo a ciò specificatamente delegato con la convenzione di gestione del SII in due rate semestrali di pari importo, in base all'emissione delle fatture (01.07 e 02/01) che avverrà nell'annualità in cui sono riconosciuti in tariffa, da liquidare entro 30 giorni data fattura. In considerazione del differimento temporale esistente tra l'anno in cui viene effettuato l'investimento e l'anno in cui sono riconosciuti in tariffa i rispettivi capex regolatori, i canoni di competenza degli investimenti realizzati nell'anno n, saranno corrisposti alla Società patrimoniale nell'anno n+2. Nell'anno pari n dell'approvazione tariffaria, in cui vengono determinati i canoni di competenza degli investimenti effettuati nelle annualità n-1 ed n-2, qualora l'approvazione tariffaria non sia stata deliberata da Atersir entro il 30/06 del medesimo anno, la prima fattura emessa al 30/06 dell'anno n per il canone degli investimenti finanziati nell'anno n-2, sarà considerata di acconto e conguagliata con l'importo definitivo recepito nella manovra approvata, mediante emissione della relativa fattura al 31/12.

#### **Art.10. Ammortamenti**

10.1 Per tutta la durata della presente convenzione, Piacenza Infrastrutture provvederà all'ammortamento dei cespiti di sua proprietà di cui all'art. 1.2 lettera a), messi a disposizione del Gestore.

10.2 L'ammortamento dei beni finanziati da Piacenza Infrastrutture, oggetto del trasferimento di cui all'art. 1.2 lettera b), potrà essere effettuato da Piacenza Infrastrutture applicando le aliquote previste dal metodo tariffario idrico vigente al momento della relativa applicazione, anche in deroga all'articolo 2562 del Codice Civile.

10.3 Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Gestore sui beni di proprietà di Piacenza Infrastrutture di cui ai precedenti commi, seguiranno anch'essi il medesimo regime contabile e fiscale di cui sopra, e saranno pertanto interamente contabilizzati ed ammortizzati (nel caso di manutenzioni di

natura non ordinaria) da Piacenza Infrastrutture Spa. In considerazione delle ricadute in termini contabili e di bilancio, le manutenzioni straordinarie che verranno sostenute da Piacenza Infrastrutture Spa saranno quelle identificabili come tali sotto il profilo civilistico/fiscale, e non dal punto di vista strettamente tecnico-operativo.

#### **Art. 11. Dismissioni**

La dismissione di beni trasferiti, o di componenti di essi, verrà tempestivamente comunicata a Piacenza Infrastrutture da Atersir, sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore.

#### **Art. 12. Controlli**

Piacenza Infrastrutture ha la facoltà di effettuare verifiche sia di natura materiale sia di natura contabile sullo stato dei beni oggetto della messa in disponibilità per la gestione del SII.

#### **Art. 13. Restituzione dei beni**

Alla scadenza o risoluzione della presente convenzione che, ai sensi dell'art. 2 coincide con quella della concessione al Gestore, tutte le opere e attrezzature costituite da reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali inizialmente affidate al Gestore e/o affidate al Gestore nel corso del nuovo affidamento, saranno restituite a Piacenza Infrastrutture in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore li aveva ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

La definizione del valore residuo dei beni di proprietà di Piacenza Infrastrutture, qualora gli investimenti finanziati non abbiano completato il processo di ammortamento regolatorio, sarà in ogni caso definito nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti richiamati in premessa e in accordo con la disciplina ARERA.

Eventuali addizioni, trasformazioni, sostituzioni, interventi di manutenzione straordinaria eseguiti da parte del Gestore sui beni di Piacenza Infrastrutture; durante il periodo di concessione, integrati nella RAB del medesimo, confluiranno nel Valore residuo di spettanza del Gestore uscente. Tali beni pertanto, a seguito della liquidazione del VR al gestore uscente, saranno messi a disposizione del gestore subentrante.

#### **Art. 14. Spese e oneri fiscali**

Le imposte sul reddito derivanti dai canoni annuali percepiti dai Proprietari saranno versate direttamente da questi ultimi.

Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili e all'occupazione di suolo pubblico, sono a carico del Gestore. Tali oneri, se accertati alla Società Patrimoniale proprietaria, saranno versati direttamente dalla Società Patrimoniale e successivamente richiesti al Gestore.

Tutte le suddette imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale, direttamente o indirettamente a carico del Gestore, verranno riconosciute in tariffa al Gestore stesso secondo le modalità previste da ARERA.

#### **Art. 15. Effetti dei provvedimenti dell'Autorità di regolazione ARERA sulla Convenzione**

Ai sensi dell'art. 3, nel caso in cui l'ARERA dovesse respingere l'istanza di accoglimento di taluno dei canoni di cui alla presente convenzione, cesserà di avere efficacia la parte della convenzione relativa al suddetto canone.

In tal caso, limitatamente al periodo tariffario su cui avrà effetto la decisione di ARERA, salvo specifica indicazione di quest'ultima, le somme eventualmente già erogate saranno oggetto di restituzione al

Gestore, secondo modalità e tempistiche da valutare e concordare tra le parti anche ai sensi della disciplina regolatoria pro tempore vigente.

In ogni caso, qualora il quadro regolatorio di riferimento venga modificato in modo sostanziale con riferimento alle componenti DeltaCUIT Capex e AC o alle modalità di riconoscimento delle stesse in sede di approvazione delle manovre tariffarie da parte di ARERA, le Parti si impegnano ad integrare e modificare la presente convenzione tempestivamente.

#### **Art. 16. Disposizioni generali**

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione sarà valida e vincolante solo ove risulti da atto scritto e firmato dalle Parti.

Le Parti danno atto che, per quanto non specificamente disciplinato dalla presente Convenzione, restano invariate le condizioni indicate negli atti richiamati nelle Premesse, ferma restando l'applicazione della normativa ARERA.

Le Parti eleggono a loro domicilio per le comunicazioni rispettivamente:

ATERSIR	via Cairoli 8/F, 40121 Bologna	dgatersir@pec.atersir.emr.it
Piacenza Infrastrutture S.p.A.	Piazzetta Mercanti n.2, 29121 Piacenza	piacenzainfrastrutture@legalmail.it
IRETI S.p.A.	Via Piacenza 54, 16138 Genova	ireti@pec.ireti.it
IREN Acqua Piacenza S.r.l.	Strada Borgoforte 22, 29122 Piacenza	irenacquapiacenza@pec.gruppoiren.it

#### **Art. 17. Controversie**

Per qualsiasi controversia inerente alla presente Convenzione sarà competente il foro di Bologna.

#### **Art. 18. Tutela dei dati personali**

Le parti si impegnano ad osservare e far osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela della privacy o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo per le altre parti.

#### **Art. 19. Firma digitale**

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ATERSIR

Il Direttore

Vito Belladonna

(firmato digitalmente)

Per Piacenza Infrastrutture S.p.A.

L'Amministratore Unico

Paolo Bianchi

(firmato digitalmente)

Per IRETI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Fabio Giuseppini

(firmato digitalmente)

Per IREN Acqua Piacenza S.r.l.

L'Amministratore Unico

Federico Ferretti

(firmato digitalmente)

*Allegati:*

Allegato A: Elenco dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato di proprietà di Piacenza Infrastrutture da mettere a disposizione del Gestore

Allegato B: Previsione dei corrispettivi di Piacenza Infrastrutture S.p.A. - Componenti AC e  $\Delta$ CUIT capex (ipotesi di inizio investimenti dal 2026 e importo finanziato pari a 1.295.431€)